

Reddito di Cittadinanza

Informazioni utili a cura dell'ASGI

Dal 6 marzo sarà possibile presentare le domande di Reddito o Pensione di cittadinanza. Di seguito alcune informazioni per orientare i cittadini stranieri nella procedura di rilascio della misura.

➤ Chi sono i destinatari della misura del reddito di cittadinanza?

(in base alla legge attualmente in vigore ed in discussione in parlamento)

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea
- i familiari di un cittadino italiano o di cittadino dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente
- i cittadini di Paesi non UE con il permesso di soggiorno per lungo periodo

(Non inseriti nella legge attuale)

- i cittadini stranieri con il permesso di soggiorno per protezione internazionale (non previsti nel DL ma previsti dal modulo INPS)
- gli apolidi
- i cittadini di paesi non UE con permesso di soggiorno unico (permesso di soggiorno che permette di lavorare come il permesso per lavoro, famiglia, attesa occupazione)
- I cittadini di paesi non UE titolari di Carta Blu (altamente qualificati)

Va garantita la parità di trattamento anche a questi cittadini stranieri perché:

- ✓ **La parità di trattamento dei titolari di permesso per protezione Internazionale** deve essere garantita in base all'art. 24 della direttiva 2011/95 . L'INPS, infatti, ha già predisposto il modello di richiesta del Reddito di Cittadinanza inserendo la categoria dei cittadini stranieri che hanno un permesso di soggiorno per protezione internazionale (protezione sussidiaria, Status di rifugiato) nonostante non siano previsti erroneamente nella Legge.
- ✓ **La parità di trattamento ai titolari di carta blu** (stranieri altamente qualificati) deve essere garantita in base all'art. 14 della direttiva 2009/50.
- ✓ **La parità di trattamento ai titolari di permesso unico per lavoro** deve essere garantita nel rispetto dell'art. 12 della direttiva UE 2011/98.

- **Il requisito sulla residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui ultimi 2 in modo continuativo è legittimo?**

La legge prevede attualmente che il richiedente, sia italiano che straniero, debba essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. L'introduzione del requisito di dieci anni di residenza che contrasta con una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della Corte costituzionale, oltre che con l'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte Costituzionale ha anche affermato più volte che le prestazioni "destinate a far fronte al sostentamento della persona" (sent. 187/10) non possono subire limitazioni di alcun genere, né in base alla nazionalità, né in base al titolo di soggiorno, né pretendendo requisiti di lungo-residenza nel territorio sproporzionati (come ad esempio il requisito di cinque anni di residenza nella regione di cui alla sentenza 166/18).

- **Se il testo della Legge sul reddito di Cittadinanza mantiene i requisiti dei 10 anni di residenza e le esclusioni dei cittadini stranieri sopra indicate, è comunque possibile presentare la richiesta al fine di cercare di cambiare la legge e cancellare le norme incostituzionali.**

ATTENZIONE: il reddito di cittadinanza è attualmente disciplinato da un decreto legge (DL 4 del 28.1.2019 che è in vigore dal 29.1.19. Al Senato, durante i lavori parlamentari per la conversione in legge, è stata inserita una modifica secondo la quale gli stranieri sarebbero tenuti a presentare, oltre all'ISEE, certificazione della condizione economica nel paese di provenienza rilasciata dalla competente autorità dello stato estero.

Se tale emendamento verrà confermato, suggeriamo sin d'ora di procedere comunque con la domanda come nei casi indicati al punto che precede.

- **I titolari di permessi di soggiorno diversi da quello per lungo soggiornanti e coloro che non hanno i 10 anni di residenza non possono presentare domanda on line perché il sito del ministero non consente di procedere con la domanda se non si hanno i requisiti previsti per legge. Si può comunque presentare la richiesta?**

Si. La domanda può essere presentata comunque tramite gli uffici postali oppure inviando una richiesta via pec alla sede centrale e alla sede territoriale INPS del luogo di residenza del richiedente. In entrambi i casi si può utilizzare il modulo qui allegato. **Manualmente si deve aggiungere il tipo di permesso di soggiorno di cui si è titolari.**

- **Cosa si deve fare dopo avere presentato la domanda?**

Attendere la **comunicazione dell'Inps di accoglimento o rigetto** tramite e-mail,

pec e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda.

ATTENZIONE! L'INPS verifica il possesso dei requisiti entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda; in ogni caso, il riconoscimento del beneficio (se dovuto) da parte dell'INPS avviene mediante il pagamento entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto. (art. 5 co. 3 d.l.4/2019). In caso di mancato pagamento entro tale scadenza occorre attivarsi per la tutela del diritto.

a) **In caso di accoglimento**, occorre attendere la successiva comunicazione di Poste Italiane con cui viene fissato l'appuntamento per recarsi all'ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non sarà possibile avere più carte. Entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l'accoglimento della domanda, **tutti** i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) che può essere resa presso i centri per l'impiego o presso i patronati; sono esclusi dall'obbligo i componenti del nucleo che sono già occupati, i minorenni, gli studenti, i disabili.

b) **In caso di diniego per mancanza del requisito della residenza di 10 anni o per permesso di soggiorno ritenuto non valido ai fini della richiesta ma presente tra quelli sopra indicati** è possibile farsi assistere da un legale per valutare se il motivo del rifiuto sia stato illegittimo.

Scheda a cura del Servizio Antidiscriminazione ASGI

Per ulteriori informazioni:

antidiscriminazione@asgi.it 3515542008